



Comune di San Donato di Lecce

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.2019

ART. 1 – FINALITA’

1. Allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire un’idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, è istituito a San Donato di Lecce il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione e le modalità di elezione e di organizzazione.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera, in via consultiva, in materia di politica ambientale, programmazione di spazi urbani, salute pubblica, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura, spettacolo, scuola, in materia di rapporti con l’UNICEF.
2. Esso esercita funzioni propositive e consultive, in modo libero e autonomo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale e a tale scopo, può richiedere all’Amministrazione Comunale ogni informazione ritenuta utile all’espletamento delle proprie funzioni.
3. Il mandato di consigliere o di sindaco non prevede ricompense. Tale attività può essere riconosciuta come credito formativo e ritenuta impegno scolastico a tutti gli effetti.
4. L’amministrazione comunale si impegna a prevedere nel proprio bilancio annuale un budget a favore del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
5. Il budget a disposizione è gestito autonomamente dal consiglio, con il solo obbligo del rendiconto, per realizzare le finalità previste dal comma 1 del presente articolo.
6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere chiamato a gestire propri progetti, preventivamente, approvati e finanziati dall’amministrazione comunale.
7. Sono chiamati a coadiuvare il consiglio comunale: a) il personale comunale, facente parte o dell’ufficio elettorale o servizi sociali e segreteria; b) il dirigente scolastico e gli insegnanti che intenderanno partecipare all’iniziativa, e precedentemente individuati, i quali assicureranno ai bambini ed agli adolescenti spazi da dedicare, durante l’attività didattica, al confronto ed all’informazione; c) le famiglie, che dovranno supportare i bambini e gli adolescenti, senza condizionamenti di sorta, ma mediante la partecipazione attiva alle attività che il consiglio dovrà in seguito svolgere; d) gli amministratori del comune, in

persona del sindaco pro tempore e degli assessori per le rispettive deleghe che, a conclusione di ogni C.C.R., dovranno raccogliere le idee e le istanze dei ragazzi, già verbalizzate durante il consiglio, e valutarne la loro realizzazione.

ART. 3 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal sindaco e da 12 consiglieri di cui 6 eletti tra gli alunni della scuola primaria e 6 eletti tra gli studenti della scuola secondaria di I grado e dura in carica due anni.
2. La decadenza del sindaco implica la decadenza dell'intero consiglio.
3. Hanno diritto al voto gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di I grado.
4. Possono ricoprire cariche elettive, e quindi essere eletti consiglieri, gli alunni delle quarte e delle quinte classi della scuola primaria e gli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado.
5. Possono essere candidati a sindaco gli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado.

ART. 4 – ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono nei tempi e nei modi di seguito previsti, previa intesa tra l'amministrazione comunale e la dirigenza dell'istituto scolastico e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche.
2. Entro il 20 novembre dovranno essere presentate, presso la segreteria dell'istituto comprensivo, le candidature a Sindaco, che devono essere non meno di due, e le relative liste dei candidati al consiglio. Ciascuna lista dovrà garantire la rappresentanza di genere in misura non inferiore ai due terzi. Ogni lista dovrà avere un proprio simbolo con un motto che lo specificherà.
3. La candidatura alla carica di sindaco o alla carica di consigliere è promossa, autonomamente, da ciascun candidato. non vi sono formalità particolari per la presentazione della candidatura, se non una breve dichiarazione ove il candidato indica il proprio cognome, nome e la classe di appartenenza: a tale richiesta alleggerà un elenco di minimo 8 (otto) e massimo 12 (dodici) candidati alla carica di consigliere, con indicazione della scuola e della classe di appartenenza.
4. Il candidato deve indicare, altresì, nella dichiarazione, di presentarsi in piena autonomia e di voler avvicinarsi a tale esperienza formativa in pieno spirito di libertà, senza, condizionamenti da parte di compagni di scuola e/o di adulti a lui vicini.
5. Le elezioni hanno luogo tra il 15° e il 20° giorno successivo alla ufficializzazione delle liste e si svolgono durante l'orario scolastico (ore 9-12). La fissazione del giorno preciso sarà concordata tra la Dirigenza scolastica ed il Comune di San Donato di Lecce.
6. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono riportate le liste dei candidati a sindaco e a consigliere. La scheda è strutturata in modo da permettere l'indicazione del candidato sindaco e fino a un massimo di 2 preferenze per la carica di consigliere. Può essere espresso il cosiddetto "voto di genere". Pertanto gli elettori, sulla scheda, nel caso intendano

- esprimere più di una preferenza, dovranno indicare un candidato per genere. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto.
7. Le scuole disciplinano in modo autonomo, al proprio interno, le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo .
 8. Le operazioni di scrutinio iniziano il giorno successivo alle elezioni.
 9. Risulta eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di consensi.
 10. Sono eletti consiglieri comunali i primi sei candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti per la scuola primaria e i primi sei per la scuola secondaria di primo grado, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
 11. I risultati dello scrutinio sono esposti a scuola e pubblicati sul sito internet del comune di San Donato di Lecce e dell'Istituto comprensivo di appartenenza.
 12. Entro il 20 gennaio il sindaco di San Donato di Lecce proclama, ufficialmente, i risultati ed insedia il sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 5 – SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocato e presieduto dal sindaco dei ragazzi, si riunisce nell'aula consiliare almeno tre volte l'anno.
2. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di San Donato di Lecce.
3. Esse sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.
4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni.
5. Le deliberazioni – sotto forma – di pareri proposte o istanze – assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono verbalizzate da un funzionario del comune che assiste alla seduta.
6. Esse sono trasmesse, a cura del sindaco dei ragazzi, all'amministrazione comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni in relazione alle questioni poste.

ART. 6 – SINDACO DEI RAGAZZI

1. Il sindaco dei ragazzi cura i rapporti con l'amministrazione comunale, unitamente alla giunta, svolge le funzioni, eventualmente, delegate dal Sindaco di San Donato di Lecce, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori del consiglio dei ragazzi.
2. Il sindaco dei ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Consiglio Comunale di San Donato di Lecce su questioni ritenute rilevanti.
3. Nei momenti ufficiali indossa la fascia tricolore ed è chiamato ad esprimere la sua opinione a nome del C.C.R.

ART. 7 – GIUNTA DEI RAGAZZI

1. La Giunta è nominata dal sindaco dei ragazzi ed è presentata al Consiglio Comunale dei Ragazzi nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. La Giunta è formata da un numero massimo di tre assessori, dal vice sindaco, che è di diritto il candidato sindaco che ha ottenuto il secondo miglior risultato e dal sindaco che la convoca e la presiede.
3. Il sindaco sceglie i tre assessori, tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio di rappresentatività delle due scuole.
4. Il sindaco e la giunta hanno una funzione esecutiva, rispetto alle deliberazioni del consiglio, ed una funzione di proposta e di controllo nei confronti delle commissioni e del consiglio stesso, spetta, ad essi, l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal consiglio comunale dei ragazzi.

ART. 8 – SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di decadenza o dimissioni di un consigliere si provvede alla sua sostituzione con l'alunno o lo studente della stessa scuola che risulti il primo dei non eletti.

ART. 9 – SEDE

1. La sede del consiglio comunale dei ragazzi è in locali comunali opportunamente individuati.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del Consiglio Comunale dei Ragazzi ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.